

Appalti

PAGINA BIANCA

Appalti

Il settore degli “appalti” abbraccia, allo stato attuale, 10 procedure di infrazione, tutte concernenti la contestazione di presunte violazioni del diritto comunitario.

Fra le procedure meno recenti, la n. 1999/5352, la n. 2002/5260 e la n. 2003/2158 risultano già pervenute alla fase propriamente “contenziosa” ex art. 228 TCE.

Le altre procedure sono ferme ai passaggi precontenziosi dello stadio disciplinato dall’articolo 226 del Trattato CE.

In ordine alle procedure di seguito indicate si riscontra un impatto finanziario negativo, dovuto all’aumento delle spese da sostenersi dalle Amministrazioni nel caso in cui la risoluzione dei contestati contratti di affidamento, richiesta dalla Commissione quale presupposto per la composizione delle relative procedure, implichi l’espletamento di nuove procedure di attribuzione delle commesse pubbliche ed incoraggi, altresì, l’instaurazione di contenziosi da parte degli attuali affidatari degli appalti:

Procedura 2009/4081 “Gestione di rifiuti Comuni di Rapallo”;

Procedura 2008/4952 “Attribuzione della concessione per la gestione del concorso pronostici Superenalotto”

Procedura 2007/4440 “Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano (PT) - Affidamento di servizi relativi alla gestione di farmacie comunali alla società FAR.COM. S.p.a”;

Procedura n. 2006/4496 “Affidamento da parte del Comune di Contigliano (RI) del servizio gestione rifiuti alla società AMA servizi s.r.l.”.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/4081	Gestione rifiuti Comune di Rapallo	MM	Si

Scheda 2 2008/4952	Attribuzione della concessione per la gestione del concorso pronostici Superenalotto	MM	Si
Scheda 3 2008/4908	Attribuzione concessioni del demanio pubblico marittimo nel Friuli Venezia Giulia	MM	No
Scheda 4 2007/4440	Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano (PT) - Affidamento di servizi relativi alla gestione di farmacie comunali alla società FAR.COM. S.p.a.	PM	Si
Scheda 5 2006/4496	Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio gestione rifiuti alla società AMA Servizi Sr.l.	PM	Si
Scheda 6 2006/4419	Proroga concessione autostradale per Autocamionale Cisa	MMC	No
Scheda 7 2006/4378	Proroga concessione autostrada Brescia - Verona-Vicenza-Padova	MMC	No
Scheda 8 2003/2158	Acquisizione diretta di elicotteri "Agusta" o "Agusta Bell" da parte del governo italiano	PM ex 228 C-337/05	No
Scheda 9 2002/5260	Stipula di convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziale, prodotta dai Comuni della regione Sicilia	PM ex 228 C-382/05	No
Scheda 10 1999/5352	Affidamento del servizio di raccolta e gestione delle scommesse sportive in materia ippica	PM ex 228 C-260/04	No

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2009/4081 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Affidamento da parte del Comune di Rapallo della gestione dei servizi di nettezza urbana e di raccolta dei rifiuti alla società AMIU s.p.a., senza alcuna messa in concorrenza preliminare”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico; Comune di Rapallo; Comune di Genova.

Violazione

La Commissione Europea rileva la violazione degli artt. 28 e 35 della direttiva 2004/18/CE, per aver il Comune di Rapallo prorogato sino al 31 gennaio 2010, con atto del 24 luglio 2008, in favore della società AMIU s.p.a., l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto la gestione dei servizi di nettezza urbana.

Tale appalto era già stato attribuito alla predetta società, senza messa in concorrenza, con procedimento terminato il 31 ottobre 2001. Nemmeno il successivo atto di proroga, posto in essere alla data di cui sopra, è stato preceduto dall'espletamento di una procedura concorrenziale.

In proposito, il valore dell'appalto in questione risulta pari ad una somma (€ 6.090.987,52) superiore alla “soglia” comunitaria, fissata dalla direttiva citata, superata la quale l'affidamento di un appalto di servizi viene soggetto alla normativa di cui alla medesima direttiva. Questa stabilisce, specificamente agli articoli sopra menzionati, che il medesimo appalto venga attribuito per il tramite di pubblica gara.

Pertanto, essendo stato l'appalto in oggetto attribuito per negoziazione privata e, quindi, senza preliminare messa in concorrenza, la Commissione ritiene violate le disposizioni sopra menzionate.

Peraltro, sembra non attendibile la qualifica della società affidataria in termini di ente “in house” dell'amministrazione appaltante, in quanto quest'ultima non vanta alcuna partecipazione nella società stessa, per cui non è in grado di esercitare su di essa un controllo talmente penetrante da essere assimilabile a quello esercitato sui propri servizi, condizione, questa, richiesta dalla giurisprudenza comunitaria più accreditata affinché si possa ritenere sussistente un rapporto “in house” fra stazione appaltante e stazione appaltatrice.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'Italia abbia violato gli obblighi derivanti dagli artt. 28 e 35 della direttiva 2004/18/CE, per non aver debitamente assoggettato a procedura di affidamento, mediante gara pubblica, un appalto di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria e, quindi, rientrante nell'applicazione degli obblighi di indizione di procedura concorsuale, previsti nei suddetti articoli.

Stato della Procedura

In data 14 aprile 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, dovuto a possibili spese di natura amministrativa che potrebbero derivare qualora l'attuale affidamento venisse annullato, anche in relazione alla predisposizione di attività difensive nell'ambito di un eventuale contenzioso aperto dall'attuale affidataria dei servizi.

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2008/4952 ex art. 226 del Trattato CE.**

"Procedura per l'aggiudicazione da parte dell'AAMS della gestione del concorso pronostici del Superenalotto".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 43 e 49 del Trattato costitutivo della Unione europea, facendo riferimento all'atto con il quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) ha affidato alla società Sisal, in data 31 marzo 2008, la concessione per la gestione del concorso pronostici Superenalotto.

Tale affidamento, che è stato fissato per la durata di anni nove, precisamente fino al 2017, ha fatto seguito ad una gara indetta mediante bando pubblicato il 29 giugno 2007.

Al riguardo, la Commissione ha elevato alcune censure in rapporto all'indicazione, da parte dell'Amministrazione concedente, di determinati requisiti per poter partecipare alla gara di cui sopra. In particolare, il capitolato di oneri, che definiva tutte le condizioni della concessione in oggetto, ammetteva a concorrere nella relativa gara soltanto quei soggetti che fossero organizzati nella forma di società per azioni di diritto italiano, con capitale sociale interamente versato non inferiore a € 20.000.000.

In proposito, la Commissione osserva che detti requisiti hanno impedito la partecipazione alla procedura concorsuale, per l'affidamento della concessione predetta, a tutti i candidati che non avessero la nazionalità italiana, dal momento che, fra i vari standards richiesti, era contemplato quello per cui il concorrente dovesse necessariamente identificarsi in una società di diritto italiano.

Pertanto, l'estromissione degli offerenti non italiani si pone in contraddizione con il principio della libertà di stabilimento delle imprese (art. 43 TCE) e con quello della libera prestazione dei servizi (art. 49 TCE), in quanto l'esclusione automatica di potenziali partecipanti, solo in ragione della loro nazionalità, lede la libertà, per questi ultimi, di operare in Stati membri europei che non siano quelli di appartenenza.

Stato della Procedura

Il 25/6/2009 è stata notificata una Messa in Mora ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, dovuto a possibili spese di natura amministrativa che potrebbero derivare qualora l'attuale affidamento venisse annullato, anche in relazione alla predisposizione di attività difensive nell'ambito di un eventuale contenzioso aperto dall'attuale affidataria dei servizi.

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2008/4908**– ex articolo 226 del Trattato CE.

“Normativa italiana in materia di concessioni del demanio pubblico marittimo”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
Comando Generale Capitanerie di Porto.**Violazione**

La Commissione Europea rileva l'incompatibilità con l'art. 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento delle imprese, di alcune disposizioni della normativa italiana contenute specificatamente nel Codice della Navigazione (approvato con il R.D. 30 Marzo 1942, n. 327), nonché nella Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia del 13 Novembre 2006, n. 22.

Il Codice della Navigazione, sopra richiamato, dispone, al Titolo II, articolo 37, comma 2, che ove le pubbliche amministrazioni intendano procedere al rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, per finalità turistico-ricreative, debbono dare preferenza ai concessionari uscenti, rispetto ad altri interessati. Per altro verso, la Legge Regionale Emilia Romagna, in precedenza menzionata, stabilisce che venga elaborato un “Piano di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa”. Detto Piano è stato già approvato dalle competenti autorità regionali e reca, nella sua seconda parte, la descrizione dei criteri relativi alla comparazione delle domande di concessione, in quanto la Legge sopra riportata stabilisce che l'Amministrazione, ai fini dell'individuazione del concessionario, deve comparare le diverse istanze proposte. A tal proposito, nell'ambito dei criteri di raffronto, il Piano menziona proprio il “diritto di insistenza”, che attribuisce una preferenza, rispetto agli altri istanti, all'affidatario cui è stata attribuita da ultimo la medesima concessione. Il Piano stesso precisa, inoltre, che tale criterio, fondato sulla preferenza del concessionario uscente, deve necessariamente essere applicato nella misura del 30% con riferimento alle concessioni demaniali marittime destinate ad enti o associazioni senza finalità di lucro, mentre, per quanto concerne le stesse concessioni ove intitolate ad enti con finalità turistico-ricreativa, deve essere rispettato nella misura del 10%. Secondo la Commissione, tali parametri, di guida alle amministrazioni per l'attribuzione delle nuove concessioni sul demanio marittimo, discriminano gli operatori economici degli altri Paesi comunitari. Tali regole, infatti, determinano una posizione di prelazione a favore dei concessionari esistenti, rappresentati da imprese pressochè tutte italiane, estromettendo così le imprese comunitarie dall'accesso ad una porzione consistente di mercato. Tali condizioni implicherebbero una limitazione del principio della libertà di stabilimento delle imprese, il quale riconosce la possibilità, per le imprese di ogni Stato Membro, di stabilire la propria sede principale, ovvero una sede secondaria, agenzia, filiale, succursale, in qualsiasi altro Stato Membro delle Comunità.

Stato della Procedura

In data 29 gennaio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 4 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2007/4440 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano (PT) - Affidamento di servizi relativi alla gestione di farmacie comunali alla società FAR.COM. S.p.a.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione Europea contesta la violazione degli artt. 43 e 49 del Trattato CE, facendo riferimento alle delibere con le quali i Comuni di Quarrata (delibera 70/98) e Larciano (delibera 65/2002) hanno affidato alla società FAR.COM S.p.a. la gestione delle rispettive farmacie comunali, senza messa in concorrenza dell'affidamento. La Commissione ha qualificato gli atti predetti, relativi all'attribuzione di tale gestione, come delle “concessioni di servizi”. Al riguardo, la Commissione precisa che le concessioni da parte delle pubbliche amministrazioni devono essere affidate in base a procedura concorsuale, ai sensi degli artt. 43 e 49 del Trattato CE. Infatti, la mancanza di previa messa in concorrenza lede il principio della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei servizi, come sancite dagli articoli sopra citati, in quanto estromette automaticamente dall'affare molte imprese potenzialmente interessate. Tuttavia, si sottolinea che l'amministrazione concedente può comunque prescindere da una preliminare messa in concorrenza della concessione, nel caso in cui il concessionario sia un ente “in house”: tale situazione ricorre quando l'amministrazione esercita sul concessionario un controllo uguale a quello esercitato sui propri servizi e, inoltre, quando l'attività dell'ente si indirizza principalmente nei confronti dell'amministrazione medesima. Nella Messa in Mora, la Commissione aveva contestato anche la concessione del servizio farmaceutico a FAR.COM da parte del comune di Pistoia. Tale censura è stata successivamente superata, in esito all'invio di chiarimenti da parte italiana. Da questi risulta che il comune di Pistoia esercita sulla concessionaria un controllo così penetrante da essere assimilabile a quello vantato sui propri servizi, in quanto non solo il Comune è socio maggioritario di FAR.COM, ma è altresì titolare, sugli amministratori, di incisivi poteri di indirizzo. Peraltro, è indubbio che l'attività di FAR.COM è essenzialmente rivolta a favore del Comune di Pistoia. Tuttavia, le condizioni predette, che provano la natura “in house” dell'ente concessionario, non sussistono in riferimento ai comuni di Quarrata e Larciano, i quali non detengono a tutt'oggi alcuna quota della società, per cui si constata, per quanto li riguarda, la mancanza dei presupposti fondamentali che conferirebbero loro il controllo sull'ente concessionario. Pertanto, essendo escluso che la FAR.COM sia in house a Quarrata e Larciano, il difetto di messa in concorrenza della concessione, affidata da tali comuni direttamente a FAR.COM stessa, si pone in contrasto con gli artt. 43 e 49 TCE.

Stato della Procedura

In data 19/03/2009 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, dovuto a possibili spese di natura amministrativa che potrebbero derivare qualora l'attuale affidamento venisse annullato, anche in relazione all'eventuale contenzioso aperto dall'attuale affidataria del servizio.

Scheda 5 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2006/4496 ex art. 226 del Trattato CE**

“Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio gestione rifiuti alla società AMA Servizi S.r.l.”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Comune di Contigliano (Rieti).

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi derivanti dalle direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE in materia di appalti e degli articoli 43 e 49 TCE, relativamente all'attribuzione, da parte del Comune di Contigliano, del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata alla società AMA s.r.l.

In particolare, si contesta l'affidamento diretto del servizio ad una società a capitale pubblico.

La Commissione inoltre rileva che sembra da escludere che l'AMA possa essere considerata una struttura interna al Comune di Contigliano (società “in house”) e che pertanto possa beneficiare dell'attribuzione diretta dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ai sensi della giurisprudenza concernente i rapporti in house. La Commissione osserva che il Comune di Contigliano detiene una quota pari allo 0,5 % del capitale della società in questione (il 98,50% del capitale è detenuto da una Spa a sua volta detenuta al 100% dal Comune di Roma), parte troppo esigua per consentire al Comune di esercitare sulla società un controllo analogo, per intensità, a quello che esso esercita sui propri servizi. Il Comune di Contigliano, per converso, con nota del febbraio 2007 ha rappresentato che la società in questione ha capitale interamente pubblico ed è partecipata indirettamente dal Comune di Roma. Inoltre, l'utilizzo della forma di s.r.l. e il peculiare assetto statutario della società consentirebbero al Comune di Contigliano di esercitare un penetrante potere di influenza e direzione sulla attività resa dalla società.

Stato della Procedura

Il 27.06.2007 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe possibili effetti finanziari negativi, relativi ad un aumento delle spese di natura amministrativa che potrebbe derivare al Comune di Contigliano, qualora l'attuale affidamento venisse annullato. In particolare tale aumento potrebbe ricondursi alle spese richieste da un eventuale resistenza in giudizio della Pubblica Amministrazione, nell'ambito di un possibile contenzioso instaurato dal titolare dell'affidamento annullato.

Scheda 6 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2006/4419 ex art. 226 Trattato CE.**

"Proroga concessione autostradale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

In materia di appalti, la Commissione ritiene che vi sia stata violazione del diritto comunitario (direttiva 2004/18/CE e degli articoli 43 e 49 del TCE) da parte del Governo italiano, in quanto l'ANAS, con delibera del febbraio 2006, ha accordato una proroga di 34 anni della concessione autostradale di cui è titolare la società Autocamionale della Cisa, approvando l'atto aggiuntivo diretto a modificare, in tal senso, la convenzione di concessione.

Già con la lettera del giugno 2006 la Commissione aveva richiesto delle informazioni supplementari, segnalando che la proroga in questione sembrava contraria al diritto comunitario in materia di appalti pubblici e di concessioni: infatti, ai sensi del diritto comunitario, una proroga di concessione già esistente equivale ad una nuova concessione, la quale può essere affidata solo attraverso una procedura di messa in concorrenza. Pertanto la Commissione ha chiesto alle Autorità italiane di astenersi dal dar corso alla procedura di approvazione della suddetta delibera.

Con la Messa in Mora la Commissione, ritenendo che le spiegazioni fornite dalle Autorità italiane non sembrano suscettibili di giustificare la proroga dell'attuale concessione in favore della suddetta società, ha affermato che la proroga della concessione accordata dall'ANAS costituisce violazione della direttiva 2004/18/CE.

L'Amministrazione competente, con note di risposta del dicembre 2006 e maggio 2007, ha comunicato alla Commissione che la durata della concessione è stata ridotta complessivamente di 13 anni e che l'attuale termine finale non appare ragionevolmente suscettibile di ulteriori riduzioni. Nel mese di Aprile 2008 si è svolto un incontro fra il Ministro competente e i Servizi della Commissione, mentre, con nota 11 giugno 2008, la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti, diretti ad approfondire se, nel caso di mancata realizzazione delle opere, si proceda comunque ad eventuali proroghe temporali della concessione. Con nota del 24 giugno 2008, l'Amministrazione ha fornito i necessari chiarimenti. La Commissione, tuttavia, si è ritenuta ancora non soddisfatta degli argomenti addotti dal Governo italiano, per cui ha inviato una Messa in Mora Complementare.

Stato della Procedura

In data 29 gennaio 2009 è stata inviata una Messa in Mora Complementare ai sensi dell'art. 226 TCE. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha inviato una risposta con Nota n. 6784 del 19 febbraio 2009. A fini di completezza si precisa che, a seguito dell'invio della nota di risposta delle autorità italiane, la Commissione ha deciso di archiviare la presente procedura in data 8 ottobre 2009. Si precisa inoltre che la procedura in oggetto non è giuridicamente connessa con la procedura n. 4378/2006, in quanto quest'ultima concerne un diverso affidamento di appalto in favore di una diversa società (Società Autocamionale della Cisa).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2006/4378** ex art. 226 del Trattato CE.

"Proroga concessione Autostrada Brescia - Padova".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione contesta la violazione della direttiva 2004/18/CE e degli artt. 43 e 49 TCE, facendo riferimento alla Convenzione con la quale l'ANAS ha affidato in concessione alla società "Brescia – Padova", senza previa messa in concorrenza, l'esecuzione di lavori autostradali fino al 2026. In data 7 dicembre 1999, la società Anas, senza previa pubblica gara, aveva stipulato una Convenzione con la Società "Brescia-Padova", finalizzata alla proroga di precedenti Convenzioni anch'esse concluse in difetto di messa in concorrenza dell'affidamento, aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di opere autostradali. La Convenzione del 1999 prolungava la durata dell'accordo fino al 30/6/2013. Quindi, con delibera del 20.02.2006, l'ANAS decideva di prorogare di ulteriori 23 anni tale concessione, stipulando all'uopo un'ulteriore convenzione in data 1/3/2006, che spostava il termine di scadenza dell'affidamento al 2036. In proposito, la Commissione osservava che la proroga di una concessione equivale ad una nuova concessione, sotto il profilo della necessità che il relativo affidamento venga messo in concorrenza, essendo la procedura di pubblica gara richiesta sia dalla direttiva 2004/18/CE sugli appalti e le concessioni di lavori pubblici, sia, ove si ritenga la direttiva non applicabile, dagli artt. 43 e 49 TCE, che sanciscono, rispettivamente, il principio della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei servizi. Detti principi, infatti, implicitamente impongono che gli affidamenti delle pubbliche amministrazioni seguano procedure di tipo concorrenziale, pena, in caso contrario, l'estromissione automatica delle imprese non aggiudicatrici e la conseguente violazione della loro libertà economica. Le autorità italiane, per superare la vertenza, hanno stipulato in data 9 luglio 2007 una nuova Convenzione sostitutiva di quella precedente, decurtando il termine di durata della concessione al 31/12/2013. La Commissione, tuttavia, pur riconoscendo che la Convenzione del 2007 ha ridotto la durata dell'affidamento, ritiene tuttavia che anch'essa contraddica le norme comunitarie di cui sopra, sia che la stessa si qualifichi come proroga che come nuovo affidamento. Nel primo caso, infatti, si sarebbe dovuta applicare la procedura concorrenziale per le ragioni suddette, mentre, nel caso in cui tale accordo fosse stato qualificato come nuovo affidamento (tramite lo stesso veniva infatti ridefinito il quadro finanziario dell'operazione), si sarebbe imposta ancora più evidentemente la procedura di messa in concorrenza.

Stato della Procedura

Il 29/1/2009 è stata notificata una Messa in Mora Complementare, ex art. 226 TCE. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha inviato i necessari chiarimenti con nota n. 6784 del 19 febbraio 2009. Si precisa che la procedura in oggetto non è giuridicamente connessa con la procedura n. 4419/2006

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2003/2158 – ex articolo 228 del Trattato CE.

“Acquisizione senza gara di elicotteri “Agusta” o “Agusta Bell” da parte del governo italiano”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ministero dell’Interno – Ministero della Difesa – Ministero Economia e Finanze – Ministero Politiche Agricole e Forestali – PCM – Dipartimento della Protezione Civile, Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata adozione, da parte del Governo italiano, dei provvedimenti idonei a dare esecuzione alla sentenza emessa, in data 8 aprile 2008, dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, con la quale si dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi comunitari per aver affidato alla ditta “Agusta”, senza previa messa in concorrenza, l'appalto relativo alla fornitura di elicotteri a determinati Corpi militari dello Stato - Vigili del Fuoco, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Polizia di Stato nonché Dipartimento della Protezione Civile – violando in tal modo la Direttiva 93/36/CEE e, prima ancora, la Direttiva 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE.

Al riguardo, l'Italia ha addotto la circostanza per cui, in base alla previsione dell'art 296 TCE, la pubblica amministrazione degli Stati membri sarebbe facoltata a procedere agli affidamenti diretti, senza messa in concorrenza, degli appalti di forniture destinate a garantire la sicurezza dello Stato stesso. In risposta, la Commissione aveva precisato che la “sicurezza dello Stato” doveva essere intesa in senso restrittivo e non poteva essere ravvisata nella vicenda specifica, in quanto gli elicotteri commissionati non erano destinati ad un'applicazione puramente bellica ma anche all'esplicazione di operazioni civili. La Commissione da ultimo, con l'invio di Parere Motivato, ha rilevato che: 1) il contratto attualmente pendente fra la “Agusta” e l'Arma dei Carabinieri, già stipulato a seguito di affidamento diretto ed avente ad oggetto la realizzazione di 17 elicotteri, non è obiettivamente reversibile in quanto pervenuto ad uno stato avanzato di esecuzione, per cui la Commissione stessa ha prestato il suo assenso all'ultimazione del rapporto in corso; 2) l'Italia ha assunto l'impegno ad inviare alla Commissione stessa tutti i dati concernenti agli acquisti futuri di tali elicotteri, onde consentire alle Comunità di vigilare sulla effettiva cessazione della pratica contestata di affidamento diretto del relativo appalto; 3) l'Italia si è impegnata all'elaborazione di una Direttiva la quale, in relazione agli acquisti pubblici, futuri, di beni inerenti alla sicurezza della comunità, definisca in modo circostanziato i presupposti che debbono ricorrere affinché, in base all'art. 296 del Trattato CE, l'appalto di tali forniture possa essere assegnato, dalla pubblica amministrazione, senza l'esperimento di procedure di gara ma semplicemente per affidamento diretto, così che la pratica di ricorrere alla negoziazione privata ne risulti fortemente ridimensionata. In data 11/6/2009 è stata emanata una Direttiva PCM che regola il ricorso all'art. 296 TCE.

Stato della Procedura

In data 14 maggio 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 228 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2002/5260 – ex articolo 228 del Trattato CE.**

“Stipula di convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziale, prodotta dai Comuni della regione Sicilia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente, Regione Sicilia, Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque.

Violazione:

La Commissione contesta la mancata esecuzione della Sentenza C-382/05 pronunciata dalla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, con cui la Corte ha dichiarato che le convenzioni aventi ad oggetto l'utilizzo di rifiuti urbani prodotti dalla Regione Sicilia - al fine di produrre energia elettrica destinata alla rivendita - sono state stipulate violando le procedure di aggiudicazione degli appalti definite dagli articoli 11, 15 e 17 della Direttiva n. 92/50/CEE. Nella sentenza, la Corte afferma che la convenzione in questione avrebbe dovuto essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee utilizzando il modello di bando di gara di Appalto - dettagliatamente descrittivo delle prestazioni oggetto della convenzione - e non utilizzando un modello che descrivesse in maniera meramente indicativa il contenuto della convenzione. Più precisamente, la Corte ha ritenuto che la convenzione in questione non costituisca una concessione di lavori bensì un appalto pubblico, in quanto l'istituto giuridico della concessione presuppone che la “remunerazione” - per il soggetto privato - sia costituita dall'utile derivante dalla gestione dell'opera da realizzare e non da un compenso fisso erogato dalla Pubblica Amministrazione, laddove, nel caso di specie, la convenzione prevede che il soggetto privato percepisca un compenso da parte della Pubblica amministrazione. Ai fini del superamento delle censure comunitarie, le competenti autorità italiane si sono impegnate ad espletare una nuova procedura di gara per l'affidamento di appalti, in sostituzione delle convenzioni concluse illegittimamente, segnalando alla Commissione stessa un calendario del procedimento da espletare.

Al riguardo, la Commissione osserva che tale calendario non è stato rispettato nelle scadenze previste: infatti, alla data del 19 febbraio 2009, in cui è stato inviato il Parere Motivato ex art. 228 TCE, il bando di gara europeo finalizzato alla riattribuzione delle Convenzioni non risultava ancora pubblicato, laddove la tempistica comunicata dalle autorità italiane segnalava il 2008 come termine entro il quale sarebbe stato indetto tale bando. Quindi, in luogo delle nuove attribuzioni, che erano state indicate per l'anno 2009, permanevano ancora in vigore, al momento dell'invio di detto Parere Motivato, le Convenzioni illegittime.

Stato della Procedura

In data 19 febbraio 2009, è stato inviato un Parere Motivato ex art. 228 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura in oggetto potrebbe implicare gravi oneri finanziari per il bilancio dello Stato, laddove si verificassero ulteriori avanzamenti e venissero applicate le sanzioni pecuniarie del caso da parte della Corte di giustizia, sin d'ora così configurate: sanzione forfettaria pari ad almeno € 9.920.000, con ulteriore penalità di mora quotidiana che potrà oscillare da un minimo di € 11.904 ad un massimo di € 714.240 a decorrere dall'eventuale sentenza.

Scheda 10 – Appalti

Procedura di infrazione n. 1999/5352 – ai sensi **dell'articolo 228** del Trattato CE. "Concessioni per l'esercizio di scommesse ippiche. Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee nella Causa C-260/04".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione europea ha contestato la mancata esecuzione della sentenza C - 260/04, ex art. 226 emessa in data 13 settembre 2007, con cui la Corte di Giustizia constatava che l'affidamento di 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche - senza il previo espletamento di una gara d'appalto - violava i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 43 e 49 TCE. La Commissione ha chiesto pertanto che le concessioni predette venissero nuovamente affidate a mezzo di procedura concorsuale.

Al riguardo, il 19 febbraio 2009, la Commissione considerava positivamente la decisione delle autorità italiane di mettere in concorrenza l'affidamento delle 329 c.d. "concessioni storiche", ma, rilevando che, a quella data, tale operazione non era ancora stata espletata, riteneva opportuno inviare all'Italia un Parere Motivato ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE, valutando la probabilità di portare la vertenza, di nuovo, di fronte alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, chiedendo l'applicazione di gravi sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato membro inadempiente.

Stato della Procedura

In data 19 febbraio 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 228 TCE. Si precisa, tuttavia, che nel corso del II semestre 2009, grazie al superamento delle censure comunitarie, la procedura in oggetto è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Comunicazioni

PAGINA BIANCA

Comunicazioni

Il settore delle "comunicazioni" contempla, allo stato attuale, 5 procedure di infrazione, ciascuna delle quali attinente a presunte violazioni del diritto comunitario.

Le procedure in oggetto risultano instaurate in un arco di tempo compreso tra il 2005 ed il 2009 e sono ferme alla fase precontenziosa di cui all'art. 226 TCE, con l'eccezione della procedura n. 2006/2114, che risulta già transitata alla fase ex art. 228, propriamente contenziosa.

Riguardo al presente settore, si riscontra l'impatto finanziario di 3 procedure, precisamente la n. 2009/2031, la n. 2008/2258 e la n. 2006/2114.

In ordine alla procedura n. 2009/2031 si rileva un impatto finanziario negativo in termini di riduzione del gettito fiscale, in quanto il recepimento dei rilievi comunitari implica la soppressione del tributo, attualmente esistente, sull'attività di riutilizzo esercitata dagli operatori privati sui dati forniti loro dalla Pubblica Amministrazione.

Le sopra menzionate procedure n. 2006/2114 e 2008/2258, entrambi relative alle contestazioni della Commissione circa la mancata introduzione del numero unico europeo 112, presentano anch'esse un impatto finanziario negativo, costituito dall'aumento delle spese necessarie per gli interventi di aggiornamento delle infrastrutture tecnologiche TLC.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE COMUNICAZIONI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/2031	Non corretta trasposizione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico	MM	SI
Scheda 2 2008/2258	Numero unico 112	MM	Si

Scheda 3 2007/2110 2005/2240 2004/4303	Violazione della direttiva Televisione senza frontiere	MM	No
Scheda 4 2006/2114	Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 da telefoni cellulari. Numero unico europeo di emergenza	MM ex 228 C-539/07	Si
Scheda 5 2005/5086	Ass.ne Altroconsumo contro Repubblica italiana (legge Gasparri)	PM	No